



Regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile

**in attuazione dell'art. 35, comma 1 del DLGS 1/2018 e ss.mm.ii e della
Direttiva 22/12/2022**

approvato con Delibera di C.C n.13 del 22/04/2024

REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI CAPONAGO

Art. 1 Costituzione Gruppo comunale di volontariato di Protezione Civile

- 1.1 Istituzione del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 15/07/2002, con sede a Caponago in via delle Gerole n. 3;
- 1.2 Il presente Regolamento viene redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del Decreto Legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 117/2017, così come previsto dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 22/12/22, pubblicata in G.U. in data 3/3/23;
- 2) Il GCVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'Unione Europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente;
- 3) Il Comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di Protezione Civile della regione di appartenenza, e nel registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo settore".

Art. 2 Il Sindaco

- 2.1 Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di Protezione Civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il Sindaco è, altresì, responsabile della gestione amministrativa del gruppo, della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018.
- 2.2 Il Sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare ad un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente Regolamento.

Art. 3- Obiettivi del Gruppo

- 1) Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del Decreto Legislativo n. 117/2017, esercita in via esclusiva attività di Protezione Civile di cui all'articolo 5 comma 1 lettera y del Decreto Legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2) Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.
- 3) La funzione di responsabile per i gruppi intercomunali e provinciali è svolta dal Presidente dell'Unione e dal Presidente della Provincia/Città Metropolitana, fatta salva la possibilità di delegarla.

Art. 4 Attività del GCVPC

- 1) L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al D.lgs. 81/08 e atti conseguenti.
- 2) Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo le forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;

c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;

d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;

e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;

f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.

3) Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile.

4) Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:

Il Registro dei Volontari iscritti;

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo articolo 12.

Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.

Art. 5- Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione

1) Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età ed abituale dimora nel Comune stesso o sullo stesso svolgano attività a carattere continuativo, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza. Sono altresì ammessi i cittadini dell'unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.

2) Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali, assumono la qualifica di "volontario ausiliario", possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GCVPC ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. I volontari minorenni, in funzione della loro qualifica di ausiliari, non esprimono voto elettivo.

3) Al GCVPC quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.

4) L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti ed in particolare:

- o autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
- o elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec, ecc.);
- o copia del documento di identità in corso di validità;
- o copia del Codice Fiscale;
- o autocertificazione di non aver riportato condanne penali, anche in via non definitiva, per reati dolosi contro le persone, il patrimonio, la pubblica amministrazione o l'ordine pubblico.
Tale autocertificazione dovrà essere rilasciata annualmente
- o Ogni altro possibile documento necessario utile per ottenere lo status di appartenente al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile richiesto dall'Ente di coordinamento regionale o Statale.

5) L'ammissione avviene tramite rilascio di un tesserino di riconoscimento corredato da fotografia che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e l'eventuale specializzazione.

6) In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore

operativo.

- 7) Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.
- 8) Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.
- 9) il volontario che è entrato in dissidenza con il Gruppo, potrà essere allontanato nelle modalità previste dall'art. 7 punto 2.
Una volta dimesso, non vi è possibilità di rientro.

Art. 6 - Volontari effettivi

- 1) Sono volontari effettivi i cittadini dell'unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione Comunale.
Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.
- 2) Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:
 - tesserino di appartenenza al GCVPC;
 - vestiario e DPI idonei;
 - copia del presente Regolamento
- 3) Copia della polizza assicurativa, di cui all'art. 8 comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1, è a disposizione dei volontari per la sua presa visione, presso gli Uffici del Comune

Art. 7 - Perdita della qualità di appartenente al GCVPC

- 1) La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:
 - a) recesso volontario presentato dal volontario;
 - b) volontario entrato in dissidenza con il gruppo GCVPC;
 - c) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi anche non continuativi;
 - d) non aver garantito la presenza mensilmente, comprendenti attività addestrativa/formativa e attività interna in sede (pulizia, manutenzione attrezzature, gestione mezzi) , salvo cause di forza maggiore documentate dall'interessato , e valutate dal Sindaco.
 - e) per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;Il limite di età per l'attività operativa verrà comunicato annualmente in funzione della polizza assicurativa di copertura per gli infortuni e/o malattia.
- f) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
- g) utilizzo improprio / non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC.
- 2) La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato viene attuata dal Sindaco sentito il parere non vincolante del Coordinatore del Gruppo;
- 3) Il recesso spontaneo del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco.
- 4) Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. Alla consegna, tale attrezzatura dovrà essere nelle stesse condizioni in cui era stata data, salvo l'eventuale usura legata dal suo utilizzo. Nel caso l'attrezzatura o l'equipaggiamento non siano restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati consegnati, salvo il normale deperimento d'uso (p.e. divisa

manca, sporca, rotta etc.), dovrà essere corrisposto al Comune di Caponago a cura e spese del consegnatario il costo di ripristino ovvero il costo del riacquisto.

-Art. 8 Diritti dei volontari

- 1) Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del D.lgs. 1/2018.
- 2) I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del Comune di riferimento, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile.
- 3) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
- 4) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 9 Doveri dei volontari

- 1) I volontari sono tenuti a:
 - a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
 - b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
 - c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
 - d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, la cui presenza è regolamentata dal foglio presenza, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune o dal GCVPC o alle quali il Comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
 - e) comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo di cui all'articolo 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.
 - f) accettazione e sottoscrizione delle norme previste dal presente regolamento; la non accettazione da parte del volontario prevederà l'esclusione dal GCVPC;

Art. 10 - Organi del GCVPC

- 1) Il GCVPC è composto dei seguenti organi:
 - a) Sindaco in qualità di responsabile unico del Gruppo
 - b) Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;
 - c) Coordinatore Operativo.
 - d) ROC

Art. 11 - Gruppo Volontari iscritti al GCVPC

- 1) Il Gruppo Volontari, costituito da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi possono esprimere e concorrere a fornire gli indirizzi per le attività del Gruppo stesso.

Art. 12 - Coordinatore operativo

Il Coordinatore operativo dei volontari del GCVPC è nominato dal Sindaco.

Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile.

- 1) Il Coordinatore operativo in collaborazione con il Sindaco organizza le attività del GCVPC e sulla base del Piano di protezione civile del Comune è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC, trasmettendo il programma di esecuzione, ed il rendiconto.
- 2) Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali.
- 3) Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
- 4) Il coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi Squadra/Mice Capi Squadra.
- 5) Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal Comune.
- 6) Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal Sindaco del Comune, ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.
- 7) Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco del Comune di Caponago una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente, entro il mese di febbraio dell'anno successivo.

Art. 13 - Organizzazione operativa del GCVPC

- 1) In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del Comune e ai rischi del territorio, il Gruppo Volontari, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
- 2) Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.
- 3) Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi
- 4) Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco del Comune e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.
- 5) In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
- 6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco del Comune.

Art. 14 - Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

- 1) Il Comune di riferimento assegna al GCVPC una sede operativa.
- 2) I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Comune di riferimento.
- 3) Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche

ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC.

- 4) Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
- 5) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune di riferimento, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
- 6) Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni, anche economici, causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
- 7) Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri Enti / soggetti.

Art. 15 Norme amministrative e finanziarie

- 1) Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC comunale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018.
 - a. Nel bilancio del Comune di riferimento sono previsti capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.
- 2) Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
- 3) Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del d.m. n.106/2020, in quanto compatibile.

Art. 16 Prestazioni di collaborazione

Al di fuori degli interventi strettamente connessi alla Protezione Civile potranno essere richieste al Gruppo, in circostanze particolari, prestazioni di assistenza al Corpo di Polizia Locale in materia di supporto logistico, ai cittadini in occasione di manifestazioni pubbliche (religiose, culturali, sportive, ricreative o di altro genere che prevedano una notevole affluenza di pubblico) ed ogni qualvolta il Sindaco o l'Amministrazione Comunale ne ritengano necessaria la presenza e l'opera ai fini istituzionali.

Per tali interventi è richiesto un preavviso di almeno 07 (sette) giorni, con apposito modulo da inviare a mezzo e-mail.

Il presente Regolamento annulla e sostituisce il precedente approvato con Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 15/07/2002